



## ***Comune di Castel Castagna***

*Prov. di Teramo*

*Via G. Matteotti - 64030 (Tel. 0861.697250 - Fax 0861.697253 - C.F.: 80006810677*

*- C.C.P.: 10672640*

*pec: protocollo@pec.comunedicastelcastagna.gov.it*

# ***REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA MILLENARIA FIERA DELL'ASSUNTA***

*(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16/2022*

## **Art. 1**

### **TIPOLOGIA DELLA FIERA**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento della fiera su aree pubbliche confermata con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 08.08.2012 denominata “Millenaria Fiera dell’Assunta”.

2. L’esercizio delle attività nell’ambito della fiera è disciplinato dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, dal decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e dalla L.R.A. n. 23 del 31 luglio 2018 – *Testo Unico in materia di commercio* – e dalle relative disposizioni d’attuazione, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.

3. La fiera, secondo la classificazione prevista dalla normativa vigente è di tipo "ordinario" essendo consentito trattare i prodotti alimentari e non alimentari ad eccezione di armi, esplosivi, oggetti preziosi e bevande alcoliche diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi con contenuto non inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche ed a litri 0,33 per quelle superalcoliche, cioè quelle aventi gradazione alcolica superiore a 21°.

*(art. 30 co. 5 del D.lgs. 114/98 combinato con gli articoli 86, 87 del R.D. 773/1931 e l’art. 176 del R.D.6/5/1940).*

4. L’arte di strada è regolata dall’art. 121 del T.U.L.P.S. e relativo Regolamento d’esecuzione e sanzionata dall’art. 17 bis del T.U.L.P.S.

## **Art. 2**

### **GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO**

1. La fiera si effettua nelle giornate del 14 e 15 Agosto, con cadenza annuale. Per ogni giornata di partecipazione effettiva viene computata una presenza. L’orario di vendita è stabilito ai sensi dell’art. 28, co. 12 del D.lgs. 31/3/1998 n. 114.

Viene definito inoltre:

- a) l’orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all’area fieristica;
- b) l’orario d’inizio attività di vendita;
- c) l’orario di fine attività di vendita;
- d) l’orario di sgombero dei posteggi;
- e) l’orario d’inizio delle operazioni di spunta di cui al successivo art. 6;
- f) le sanzioni per le violazioni delle norme di cui alle precedenti lettere.

2. Qualora intervengano motivi di pubblico interesse il Sindaco, con propria ordinanza, modifica il giorno e/o gli orari di cui al presente articolo dandone tempestiva informazione alle Associazioni dei commercianti su aree pubbliche.

## **Art. 3**

### **LOCALIZZAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA FIERA**

1. La fiera si svolge su strade, piazze ed aree pubbliche dell’area denominata “Santa Maria di Ronzano”, area configurata e stabilita nella planimetria particolareggiata allegata, nella quale sono evidenziati in particolare:

- a) l’area destinata all’esercizio del commercio su aree pubbliche;**
- b) il totale di posteggi riservati ad operatori su aree pubbliche;**
- c) la superficie dei posteggi, il loro numero progressivo, la collocazione ed articolazione.**

La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può disporre la modifica dell'area individuata.

#### **Art. 4**

### **AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO**

1. L'elenco deve essere esposto all'Albo congiuntamente all'avviso contenente le modalità di presentazione delle domande, le dimensioni dei posteggi, eventuali vincoli di carattere merceologico ed i criteri per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio.

2. Gli interessati possono presentare domanda di autorizzazione di tipo *a)* e concessione di posteggio relative ad uno dei posteggi liberi, tenendo conto del settore merceologico entro il sessantesimo giorno antecedente la fiera. Nel caso in cui il sessantesimo giorno sia festivo, la data è posticipata al primo giorno feriale successivo: fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo del Comune se l'istanza è consegnata a mano. Le domande devono essere conformi alle modalità di presentazione indicate nel bando.

3. Decorso il tempo previsto per la presentazione delle domande, il Dirigente/Responsabile provvede al rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio, tenendo conto, in caso di domande concorrenti, dei seguenti criteri di priorità:

a) maggior numero di presenze effettive maturate nella fiera riferibili ad un'unica autorizzazione; per presenze effettive si intende il numero delle volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività nella fiera;

b) in caso di parità di numero di presenze effettive: maggiore anzianità dell'azienda derivante dall'autorizzazione amministrativa riferita al titolare dell'azienda medesima o ai suoi danti causa, documentata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

c) in caso di ulteriore parità: maggiore anzianità d'iscrizione del richiedente al Registro Imprese, dando priorità a chi vanta l'iscrizione portante data anteriore;

d) nel caso che la parità persista la precedenza è accordata al richiedente la cui categoria merceologica sia riconducibile ai prodotti agricoli o alle specificità e caratteristiche del territorio locale.

4. Non verranno accettate richieste di maggiori superfici oltre le dimensioni massime fissate dall'Amministrazione Comunale per i singoli posteggi. Le presenze maturate nella fiera che permettono di ottenere eventuale autorizzazione e relativa concessione di posteggio novennale, sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.

5. Nell'ambito della fiera ciascun operatore, può essere titolare di una sola autorizzazione e relativa concessione di posteggio. La concessione di posteggio è limitata ai soli giorni di svolgimento della fiera.

6. La ristrutturazione o lo spostamento dei posteggi e l'accoglimento delle domande di spostamento o di scambio di posteggi comportano la sostituzione delle rispettive concessioni di posteggio con nuovi atti aventi, però, la medesima scadenza di quelli ritirati. Lo stesso criterio si applica in caso di subingresso.

7. In caso di trasferimento di residenza o di sede legale, il titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche deve darne comunicazione al Comune entro 180 giorni.

8. Le concessioni di posteggio e le occupazioni di aree pubbliche sono soggette al pagamento degli oneri per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi

urbani nella misura stabilita dalle norme vigenti, nonché delle spese per il consumo dell'energia elettrica ed eventuali spese per servizi accessori.

9. La concessione di posteggio cessa prima della decorrenza del termine per:

- a) rinuncia del titolare;
- b) revoca per motivi di pubblico interesse - salvo il diritto di ottenere un altro posteggio, individuato tenendo conto anche delle indicazioni dell'operatore;
- c) revoca/perdita del diritto per anzianità per mancato utilizzo del posteggio per due anni consecutivi, fatte salve le assenze per malattia, gravidanza e servizio militare giustificate; (*art. 29 co.4 lett. b del D.lgs. 114/98*),
- d) revoca dell'autorizzazione amministrativa.

10. L'autorizzazione amministrativa è revocata:

- a) nel caso in cui il titolare perda i requisiti di cui all'art. 5 comma 2 del decreto legislativo 31/3/1998 n. 114;
- b) nel caso in cui il titolare non utilizzi effettivamente il posteggio per due anni consecutivi (fatte salve le assenze per malattia, gravidanza e servizio militare; non viene considerata l'anzianità in base alle concessioni rilasciate se non succedute da effettiva presenza dell'operatore alla fiera.
- c) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo come indicato alla lettera c) del precedente comma.

11. L'operatore che sia impossibilitato a partecipare alla fiera è tenuto ad informare il Comune con congruo anticipo al fine di consentire la temporanea assegnazione del posteggio. La mancata comunicazione della partecipazione dell'operatore alla fiera è considerata assenza ingiustificata ai sensi del punto b) del precedente comma.

## **ART. 5**

### **CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO**

1. Il canone per l'occupazione del suolo pubblico deve essere corrisposta con le modalità indicate nel relativo regolamento comunale.

2. Il pagamento del canone di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio è stato riconsegnato nella piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario. Il pagamento del canone deve essere corrisposto anticipatamente entro cinque giorni dall'assegnazione del posteggio. Per i pagamenti effettuati in ritardo si applica una maggiorazione del 30% del canone previsto.

3. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base dei relativi regolamenti comunali, o delle deliberazioni, in vigore.

4. L'esercizio dell'attività su aree pubbliche è assoggettato altresì al pagamento della tariffa asporto rifiuti con le modalità previste dalle vigenti disposizioni regolamentari.

## **ART. 6**

### **ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI DISPONIBILI**

1. I posteggi non dati in concessione vengono assegnati ai commercianti in possesso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche rilasciata da qualsiasi Comune italiano, che abbiano presentato

domanda di assegnazione almeno sessanta giorni prima della fiera. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o il protocollo del Comune se la domanda è consegnata a mano.

2. L'assegnazione dei posteggi avviene sulla base della "graduatoria degli operatori non titolari di posteggio".

3. Le domande degli operatori che, non avendo maturato presenze sulla fiera, non figurano nella graduatoria, sono eventualmente accolte tenendo conto:

- a) dall'arrivo della richiesta di partecipazione all'Ufficio protocollo dell'ente.
- b) della maggiore anzianità d'azienda derivante dall'autorizzazione amministrativa riferita al richiedente stesso o ai suoi danti causa, documentata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
- c) in caso di parità di anzianità d'azienda, della maggiore anzianità di iscrizione del richiedente al Registro Imprese.

4. Le assegnazioni di cui ai precedenti commi avvengono confermando il posteggio concesso temporaneamente nelle edizioni precedenti secondo il seguente ordine di via o piazza e per ciascuna via o tratto di via per ordine crescente di posteggio:

- 1) lato destro Fontanile Ruzzo
- 2) lato sinistro Punto Informativo
- 3) lato destro S.P. per Ronzano
- 4) lato sinistro S.P. per Ronzano
- 5) lato destro esposizione bovini
- 6) lato sinistro esposizione bovini
- 7) lato destro stradina pedonale "anfiteatro"
- 8) lato sinistro stradina pedonale "anfiteatro"
- 9) area antistante nuovo cimitero

5. La concessione di posteggio ha la durata pari al tempo di svolgimento della fiera.

## **ART. 7**

### **ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI**

1. I posteggi che, alle ore 8,00, risulteranno non occupati dai rispettivi concessionari o assegnatari, verranno concessi per la giornata, agli operatori di commercio su aree pubbliche eventualmente presenti entro le ore 7,30, nell'unico punto di raccolta appositamente predisposto a cura della Polizia Municipale, che si presentino con l'originale dell'autorizzazione di commercio su aree pubbliche in loro possesso e con le attrezzature occorrenti allo svolgimento dell'attività, in base all'ordine di seguito indicato. In via prioritaria scorrendo la graduatoria degli operatori non titolari di concessione, che hanno presentato domanda di ammissione alla fiera nei 60 giorni prima della manifestazione e a partire dal primo operatore non assegnatario di posteggio.

In via secondaria, procedendo all'assegnazione agli operatori che hanno presentato domanda fuori dai termini o che non hanno presentato domanda, sulla base della graduatoria degli operatori non titolari di posteggio di cui al successivo.

2. Tale assegnazione vale per ogni singola giornata di fiera.

3. I posteggi vincolati a merceologia specifica non occupati dai rispettivi titolari, in via prioritaria, sono assegnati giornalmente, agli esercenti che trattano i prodotti oggetto di vincolo, sempre nel rispetto della graduatoria richiamata al comma 1.

4. Nell'ambito della fiera l'esercente spuntista anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante.

5. Il concessionario di posteggio non può partecipare alle operazioni di spunta, anche se titolare di altra autorizzazione.

6. Le assegnazioni dei posteggi disponibili avvengono nel rispetto del settore merceologico, compatibilmente con i vincoli igienico-sanitari, le dimensioni delle attrezzature degli operatori e la possibilità di transito all'interno della fiera, salva la possibilità di destinare non oltre il 10% dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche.

## **ART. 8 SUBINGRESSO**

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda, per atto fra vivi o per causa di morte, su richiesta del subentrante, comporta:

- a) l'intestazione a suo nome dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio;
- b) l'acquisizione della medesima postazione occupata dal dante causa nella graduatoria di cui faceva parte l'ultimo.

2. Il subentrante per atto fra vivi in possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, professionali, può iniziare l'attività dopo aver presentato domanda di subingresso sia per la voltura dell'autorizzazione che per il rilascio della concessione di posteggio la cui durata sarà pari a quella del titolo ritirato.

3. In caso di morte del titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche gli eredi, in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'art. 5 co. 5 del D.lgs. 114/98, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del de cuius per sei mesi dalla data di apertura della successione.

4. Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti e deve chiedere la voltura dell'autorizzazione a proprio nome entro un anno dal decesso del precedente titolare. Durante lo stesso periodo può chiedere di sospendere l'attività e/o cedere l'azienda a terzi.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, in quanto compatibili si applicano anche in caso di decesso del legale rappresentante di società.

6. In caso di trasferimento della gestione dell'azienda, i relativi titoli autorizzatori, su richiesta, sono volturati al subentrante per la durata del contratto e, alla scadenza o risoluzione del contratto, sempre su richiesta, sono reintestati al proprietario.

## **Art. 9 RISTRUTTURAZIONE, SPOSTAMENTI PARZIALI O TOTALI DEI POSTEGGI**

1. In caso di ristrutturazione della fiera, o di spostamento parziale o totale dei posteggi l'Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni dei commercianti su aree pubbliche e dei Consumatori presenti a livello provinciale, definisce la nuova area della fiera, l'ampiezza dei singoli posteggi e le modalità con le quali si debba procedere alla riassegnazione dei medesimi.

2. Il Dirigente/Responsabile, tenuto conto della graduatoria dei titolari di posteggio, provvede alla riassegnazione dei nuovi posteggi ed al rilascio delle relative concessioni che avranno durata pari a quelle dei rispettivi titoli ritirati.
3. In caso di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, l'area fieristica, tutta o in parte, può essere temporaneamente trasferita in aree alternative. Il Dirigente/Responsabile, individua le aree e la dislocazione dei posteggi e provvede all'assegnazione temporanea dei posteggi ai titolari interessati dallo spostamento. In casi indifferibili e urgenti vi provvede il funzionario di Polizia Municipale.
4. I nuovi posteggi sono assegnati secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio e compatibilmente con le dimensioni dei posteggi individuati e delle attrezzature di vendita.
5. Il Comune può sopprimere il posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
6. In caso di soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale individuato e assegnato al trasferimento della fiera. In caso di rifiuto al trasferimento, si procede alla revoca dell'autorizzazione con le modalità previste.
7. La soppressione è sempre deliberata quale modifica del piano delle aree. In base alle richieste che pervengono, possono essere riservati ai produttori agricoli del territorio provinciale che si occupano della vendita di prodotti propri e aziende collegate, un numero di posti compatibile con l'organizzazione della fiera stessa.
8. Al fine di agevolare la vendita c.d. "a Km 0", per valorizzare la produzione tipica locale e compatibilmente con le esigenze di bilancio, ai produttori agricoli del territorio comunale e comuni limitrofi, può essere concesso l'esonero dal pagamento dell'occupazione suolo pubblico.

#### **Art. 10** **ISTITUZIONE DI NUOVI POSTEGGI**

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale deliberi l'ampliamento della fiera con l'istituzione di nuovi posteggi la relativa assegnazione verrà effettuata con le medesime modalità indicate al presente Regolamento.

#### **Art. 11** **POSTEGGI VINCOLATI A MERCEOLOGIA SPECIFICA**

1. Nel caso di istituzione di nuovi posteggi o di assegnazione di posteggi liberi il Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria degli imprenditori e dei consumatori, può vincolare i nuovi posteggi, a merceologie specifiche non presenti o carenti nella fiera con preferenza per i venditori di prodotti agricoli o inerenti all'agricoltura o, comunque, riconducibili a specificità e caratteristiche del territorio.
2. Il titolare di posteggio vincolato deve esporre per la vendita esclusivamente i prodotti appartenenti alla categoria merceologica indicata nella concessione di posteggio. In caso di subingresso tale obbligo è trasferito in capo al subentrante.

**Art. 12**  
**SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO (MIGLIORIA)**

1. Il Comune, esamina eventuali domande di spostamento dell'attività in altro posteggio presentate da concessionari di posteggio della medesima fiera, pervenute all'ufficio commercio del Comune, successivamente all'edizione annuale e non oltre il 31 maggio del relativo anno.
2. Al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.
3. Le domande vengono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione, le dimensioni e le necessità dei banchi e degli autonegozi, secondo l'ordine di via o piazza e per ciascuna via tratto di via per ordine crescente di posteggio
4. Le domande di spostamento di posteggio di cui ai commi precedenti vengono esaminate ed accolte tenendo conto anche dei posteggi che si rendono liberi a seguito di accoglimento delle domande di miglorie.
5. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

**Art. 13**  
**SCAMBIO DI POSTEGGI**

1. Le domande di scambio di posteggio, presentate almeno 60 giorni prima dell'edizione annuale della fiera, sono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione, le dimensioni e le necessità dei banchi e degli autonegozi.
2. Dalle domande, presentate congiuntamente o separatamente, deve risultare l'accordo fra le parti, la rinuncia al posteggio precedentemente assegnato, nonché l'indicazione espressa del nuovo posteggio.
3. Al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.
4. Le nuove concessioni di posteggio avranno scadenza pari a quelle dei titoli ritirati.

**Art. 14**  
**TENUTA E CONSULTAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA E DELL'ELENCO DEI TITOLARI DI POSTEGGIO**

1. Presso l'Ufficio Commercio del Comune è tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse la planimetria della fiera con l'indicazione dei posteggi, l'elenco dei titolari di concessione di posteggio (Pianta Organica) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata e la data di scadenza, l'elenco dei titolari di posteggio.
2. La graduatoria dei titolari di posteggio, da utilizzare in caso di ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi della fiera è formata applicando i seguenti criteri di priorità:



a) maggiore anzianità di attività maturata dalla data della prima assegnazione del posteggio, tenendo conto anche dei danti causa.

b) a parità di anzianità di cui alla lettera a) la maggiore anzianità dell'autorizzazione amministrativa a cui era riferita la prima concessione quinquennale di posteggio.

Tale anzianità viene documentata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

3. Il Comune in occasione di nuovi rilasci di concessioni di posteggio, revoche e subingressi aggiorna la graduatoria dei titolari di posteggio.

### **Art. 15**

#### **GRADUATORIA DEGLI OPERATORI NON TITOLARI DI POSTEGGIO**

1. L'operatore che non accetta il posteggio assegnato o che vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento dell'elenco.

2. Le presenze sulla fiera sono rilevate dalla Polizia Municipale o da altro funzionario o incaricato. L'elenco degli operatori non titolari di posteggio è aggiornata dall'Ufficio Commercio del Comune ed è tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse.

3. La mancata partecipazione effettiva alla fiera, per due anni consecutivi, è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare giustificati nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

4. L'aggiornamento della graduatoria degli operatori non titolari di posteggio con l'azzeramento delle presenze è effettuato annualmente, a partire dal 30 giugno, sulla base delle mancate presenze

### **Art. 16**

#### **ASSENZE**

1. I concessionari di posteggio non presenti all'orario stabilito nell'Ordinanza del Sindaco, o in analogo provvedimento, non possono svolgere l'attività per la giornata e sono considerati assenti a tutti gli effetti.

2. Sono considerati assenti per la giornata gli operatori che abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario previsto dal Regolamento, salvo il caso di gravi intemperie.

3. Sono considerati assenti per l'intera edizione gli operatori assenti in entrambe le giornate.

4. Ai fini dell'art. 29, comma 4 lett. b) del D.lgs. 31/3/1998 n. 114, non sono conteggiati:

a) L'assenza determinata da malattia, gravidanza o servizio militare purché, entro i 30 giorni successivi, sia presentata idonea documentazione o, in caso di servizio militare, autocertificazione.

Le assenze per i motivi che precedono sono giustificate con le stesse modalità anche se l'impedimento riguarda un solo socio di società titolare di concessione di posteggio.

b) Il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che chiedi la sospensione dell'autorizzazione;

c) L'assenza causata da intemperie che provochino l'inattività di oltre la metà degli operatori della fiera;

5. In caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante.

**Art. 17**  
**CIRCOLAZIONE STRADALE**

1. Le concessioni di posteggio e le assegnazioni temporanee di posteggio devono essere rilasciate compatibilmente con la necessità di assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

2. Il Dirigente/Responsabile competente, con apposito atto, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata alla fiera.

**Art. 18**  
**SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA**

1. I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato ed indicato nella concessione di posteggio dall'Ufficio comunale competente, lasciando libero il passaggio pedonale stradale.

2. Gli esercenti sono tenuti a sostare nell'area della fiera con i veicoli adibiti al trasporto della merce, nel solo caso in cui abbiano ottenuto l'assegnazione di posteggio con veicolo, occupando soltanto lo spazio appositamente delimitato e indicato nella concessione di posteggio.

3. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

4. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.

**Art. 19**  
**MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA**

1. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

2. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti.

3. Il posteggio non deve rimanere incustodito.

4. E' vietato cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio.

5. L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.

6. Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe, è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita.

7. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
8. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
9. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
10. Nell'area fieristica è consentito utilizzare energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque, non inquinanti a norma di legge.

## **Art. 20** **NORME IGIENICO SANITARIE**

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche sono soggette alle norme vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'Autorità sanitaria.
2. I prodotti alimentari devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a cm 50 dal suolo.
3. I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro i quali sono addetti alla vendita e manipolazione di alimenti devono essere esibiti a richiesta degli Organi di vigilanza.
4. In occasione dell'assegnazione di posteggi di nuova istituzione, di spostamento o scambio di posteggi e di ristrutturazione della fiera, al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.

## **Art. 21** **SANZIONI**

1. Il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o fuori dal territorio di validità è punito con la sanzione prevista dall'art. 29 co. 1 del D.lgs. 114/98, e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento sono puniti con le sanzioni previste dall'art. 29 co. 2 del D.lgs.114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,46 a 3.098,74:
  - a) vendere prodotti non appartenenti alla categoria merceologica indicata nell'autorizzazione da parte dei titolari di posteggi vincolati di cui al presente Regolamento;
  - b) cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio
  - c) vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa
3. Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 77,47 a 464,81:
  - a) non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento;
  - b) non agevolare il transito dei mezzi di altri operatori che debbano eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito;
  - c) non esibire l'autorizzazione amministrativa in originale alla richiesta degli organi di vigilanza;

- d) non lasciare pulito il posteggio occupato e non raccogliere e depositare i rifiuti come prescritto;
- e) lasciare il posteggio incustodito;
- f) non fornire le prestazioni inerenti alla propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo;
- g) utilizzare audiovisivi e/o apparecchi per l'amplificazione del suono non ai fini della dimostrazione dei prodotti posti in vendita e/o in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe;
- h) utilizzare energia elettrica proveniente da impianti non pubblici o proveniente da sorgenti inquinanti o non a norma di legge.

4. Le altre violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,82 a 154,94.

5. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24/11/81 n. 689 e successive modificazioni.

6. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti all'utilizzo del posteggio comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti, come assenza.